



# **COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA**

## **PROVINCIA DI POTENZA**

ORDINANZA N.42 DEL 21 NOVEMBRE 2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. MISURE DI PREVENZIONE VOLTE AL CONTENIMENTO ED ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE.**

### **IL SINDACO**

VISTO l'art 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento di contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, ed in particolare l’articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;

VISTE le ordinanze n. 41 e 42 del Presidente della REGIONE BASILICATA;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze sindacali in materia;

CONSIDERATO che la situazione che vede coinvolti i cittadini dell'area intercomunale risulta di particolare gravità, tenuto conto del numero dei contagiati e dell'alto rischio di ulteriore e progressivo incremento e degli ulteriori contagi che potrebbero determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione in atto su tutto il territorio comunale;

RITENUTO che la situazione impone di adottare con somma urgenza misure aggiuntive rispetto a quelle vigenti e a prorogare quelle già vigenti, tese ad evitare ulteriori e possibili episodi di contagio da COVID-19, tenuto conto delle gravissime e irreparabili conseguenze che deriverebbero dall'ulteriore incremento dei soggetti affetti da positività da COVID-19 e di concreto rischio di paralisi dell'assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni sanitarie idonee, nel comune, a fronteggiare un aggravio dell'emergenza già in atto, stante la curva dei contagiati da virus;

CONSIDERATO CHE alla data del 21/11/2020 sono stati accertati n. 37 guariti sul totale dei positivi accertati e che non si è ancora concluso il periodo di quarantena che l'ASP, Dipartimento del Territorio, Distretto della Salute di Venosa, ha disposto, al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, per tutti i conviventi dei residenti risultati positivi e per tutti coloro i quali hanno avuto un contatto diretto con gli stessi;

CONSIDERATO CHE sono ancora in corso le attività relative al tracciamento della mappa dei contatti diretti dei cittadini residenti risultati positivi, che, per la specificità della situazione, si prevedono lunghe e particolarmente complesse;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica tali da prorogare alcune delle precedenti disposizioni dell'Ordinanza n.41 del 13 novembre fino al 3 dicembre 2020;

CONSIDERATO che è stata disposta la chiusura del cimitero comunale con precedente ordinanza, poi prorogata fino al 21.11. 2020 e che sussistono le condizioni per garantire ingressi scaglionati e il divieto di assembramento, si ritiene di disporre la riapertura dal giorno 24.11.2020 con i seguenti orari: 8.00- 12.30; 14.30 -16.30, mantenendo la chiusura settimanale ogni Lunedì, nel rispetto delle seguenti disposizioni: obbligo di ingresso con dispositivi di protezione individuale, divieto di

accesso a chi è sottoposto a misure di isolamento o presenta febbre e/o sintomi influenzali, divieto di accesso nelle cappelle gentilizie a più di 1 persona, ad eccezione di accompagnatori di anziani non autosufficienti e disabili, divieto di assembramento;

## **ORDINA**

1. L'obbligo sull'intero territorio comunale di indossare – coprendo naso e bocca - dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
  - a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva in forma individuale;
  - b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
  - c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
2. Il divieto di commercio in forma itinerante su area pubblica per chi proviene da fuori regione ;
3. La proroga della sospensione di tutti i mercati su area pubblica;
4. La proroga del divieto di accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non presenti sul territorio comunale;
5. La proroga della chiusura di tutte le aree verdi e le piazze. Resta consentito l'accesso alle abitazioni e alle attività economiche e commerciali autorizzate;
6. La proroga della sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado;
7. Il divieto di assembramento all'esterno delle attività di ristorazione e durante la pratica dell'asporto di cibi e bevande;
8. Il divieto di consumazione di cibi e bevande da asporto su area pubblica;
9. La proroga del divieto di riunirsi anche nelle private abitazioni per nuclei familiari non conviventi, fatta salva l'assistenza ad anziani e disabili.
10. La proroga della chiusura degli impianti sportivi comunali
11. Il limite di n.15 partecipanti ai riti funebri- esclusi i ministri di culto e gli operatori funebri - i quali devono mantenere la distanza di 1 mt e devono utilizzare i mezzi di protezione delle vie respiratorie, anche all'aperto;
12. La riapertura del cimitero comunale dal giorno 24.11.2020 con i seguenti orari: 8.00- 12.30; 14.30 -16.30, mantenendo la chiusura settimanale ogni Lunedì, nel rispetto delle seguenti disposizioni: obbligo di ingresso con dispositivi di protezione individuale, divieto di accesso a chi è sottoposto a misure di isolamento o presenta febbre e/o sintomi influenzali, divieto di accesso nelle

cappelle gentilizie a più di 1 persona, ad eccezione di accompagnatori di anziani non autosufficienti e disabili, divieto di assembramento.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza abbia efficacia dal 21 novembre 2020 e fino al e 3 dicembre 2020.

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento, così come stabilite dall'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020,n. 19, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo3, comma3.

Dalla residenza municipale, 21 novembre 2020.

IL SINDACO

*f.to Dott.ssa Viviana CERVELLINO*